

INFORMATIVA AGLI ISCRITTI

oggetto: **nuovi adempimenti in materia di esposizione al pubblico delle informazioni e rilascio del "QR Code" per le strutture sanitarie e gli studi medici/odontoiatrici della Regione Lazio (D.G.R. n. 528/2026 e R.R. n. 11/2026)**

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 61 del 30 luglio 2026 è stato pubblicato il **Regolamento Regionale 29 luglio 2026, n. 11**, adottato in attuazione dell'art. 10-bis della **Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4** (introdotto dall'art. 6 della L.R. n. 15/2025).

Il nuovo quadro normativo, entrato ufficialmente in vigore il **31 luglio 2026**, impone stringenti obblighi di trasparenza informativa a tutela della salute dei cittadini.

AMBITO SOGGETTIVO E OBBLIGHI SINTETICI

Regime di esercizio dell'attività	Soggetti interessati	Adempimento principale	Scadenza perentoria
Soggetti a regime autorizzativo / accreditamento (Art. 3, comma 1 del R.R. 11/2026)	• Strutture sanitarie private autorizzate (art. 4, c. 1, lett. a) • Strutture private autorizzate e accreditate (art. 14) • Studi medici e odontoiatrici autorizzati (art. 4, c. 2)	1. Allestimento del "Corner Informativo" 2. Richiesta e affissione del "QR Code" regionale	Entro 30 giorni dal rilascio del QR Code L'istanza per il rilascio va presentata entro il 31/01/2027¹
Soggetti a sola Comunicazione (Art. 3, comma 2 del R.R. 11/2026)	• Studi professionali non soggetti ad autorizzazione (art. 4, c. 2-bis)	1. Esposizione della copia della Comunicazione di Inizio Attività 2. Esposizione dell'elenco delle attività sanitarie svolte	Entro il 31 agosto 2026 (<i>per attività già in essere</i>) o entro 30 giorni dall'invio della comunicazione

¹ Si specifica che il termine letterale di 30 giorni dall'entrata in vigore (31 luglio 2026) scadrebbe domenica 30 agosto 2026; tuttavia, cadendo in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto a lunedì 31 agosto 2026 ai sensi dell'art. 2963, comma 3, del Codice Civile.

PARTE I

SOGGETTI A REGIME AUTORIZZATIVO O ACCREDITAMENTO

(Strutture sanitarie private autorizzate, strutture accreditate e studi medici/odontoiatrici autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003)

In tale ipotesi, l'adempimento è duplice:

1. Allestimento di un “Corner Informativo”

Presso l'ingresso principale (o le aree di accoglienza per strutture di grandi dimensioni), uno spazio chiaramente visibile, all'interno del quale deve essere esposta la seguente documentazione, preferibilmente custodita in supporti trasparenti e ordinati (es. plexiglas):

- Copia dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione e/o accreditamento notificati dalla Regione.
- Elenco delle branche di specialistica ambulatoriale autorizzate/accreditate (con l'evidenza dell'eventuale autorizzazione come presidio di chirurgia ambulatoriale).
- Elenco nominativo aggiornato dei medici operanti, con indicazione di: branca specialistica, titoli professionali, numero di iscrizione all'Albo e specializzazione (ove richiesta).

2. Richiesta del QR Code regionale:

- Fase 1 - Istanza Telematica (Scadenza 31 gennaio 2027): Per i soggetti già autorizzati o accreditati, il legale rappresentante deve presentare l'istanza di rilascio del QR Code tramite la piattaforma telematica della Regione Lazio, allegando una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445/2000) che attesti la veridicità dei dati e il possesso dei titoli.
- Fase 2 - QR Code Provvisorio e Validazione: All'atto della presentazione dell'istanza, il sistema telematico rilascia immediatamente un QR Code provvisorio con l'indicazione delle branche dichiarate. La Direzione regionale verificherà le informazioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento (31 luglio 2026), procedendo alla validazione e alla notifica del QR Code definitivo tramite PEC.

3. Esposizione del QR Code

L'esposizione fisica (su supporto rigido adiacente al corner, formato minimo consigliato 15x20 cm) e digitale (sito web e social) deve avvenire entro 30 giorni dal rilascio del codice.

Il QR Code regionale definitivo, stampato su supporto rigido (cornice o plexiglas, formato minimo consigliato 15x20 cm) da collocare in posizione adiacente al corner.

Il QR Code deve essere pubblicato anche sul sito web istituzionale, sui canali social e sui materiali promozionali della struttura.

Il template grafico standard fornito dalla Regione Lazio in formato JPG o PDF non può essere modificato in alcun modo (colori, testi o elementi grafici).

In caso di variazioni (titolare, sede o attività), l'informativa esposta e i dati associati al QR Code devono essere aggiornati tempestivamente.

PARTE II

(STUDI PROFESSIONALMENTE NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE)

(Studi medici e odontoiatrici che svolgono attività sanitarie soggette al regime semplificato della "Comunicazione di Inizio Attività" ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della L.R. n. 4/2003)

1. Esclusione totale dagli obblighi di QR Code e Corner Informativo

Gli studi soggetti al regime semplificato della Comunicazione di Inizio Attività sono esentati dall'obbligo di richiedere il QR Code regionale. Non devono pertanto presentare alcuna istanza sulla piattaforma telematica della Regione Lazio, né sono tenuti ad allestire il "Corner Informativo".

2. L'obbligo di esposizione documentale

L'esenzione dal QR Code non esime il professionista da precisi obblighi di trasparenza verso l'utenza. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento, questi studi sono obbligati a esporre al pubblico:

- La copia della Comunicazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4, comma 2-bis della L.R. 4/2003.
- L'elenco delle attività sanitarie concretamente svolte all'interno dello studio.

3. Modalità fisiche di esposizione nei locali

Non è sufficiente conservare in un cassetto o appendere in modo non visibile la documentazione. Secondo le indicazioni operative dell'Allegato A, punto 3:

- Collocazione: I documenti devono essere esposti all'interno dei locali dello studio, in una posizione ben visibile e facilmente accessibile al pubblico. La norma individua come luoghi idonei la prossimità dell'ingresso principale dello studio o l'area di accoglienza/sala d'attesa degli utenti.
- Supporti consigliati: Per garantire il decoro professionale e l'ottimale conservazione nel tempo, il regolamento consiglia l'utilizzo di supporti adeguati come tasche trasparenti, cornici o pannelli in plexiglas (o equivalenti).
- Responsabilità del medico: Il professionista è il solo responsabile del mantenimento dello stato di conservazione e della leggibilità dei fogli esposti. Qualora intervengano variazioni nelle attività svolte, il medico ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente l'elenco esposto.

4. Scadenze temporali perentorie

I tempi per l'adeguamento differiscono a seconda che l'attività sia già avviata o di nuova istituzione:

- Studi già attivi al 31 luglio 2026: L'esposizione della Comunicazione e dell'elenco delle attività deve essere completata entro il 31 agosto 2026 (ossia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento).
- Nuovi studi professionali: L'esposizione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di trasmissione della Comunicazione di Inizio Attività.

PARTE III

SANZIONI APPLICABILI

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio verificheranno il rispetto di tali obblighi durante le ispezioni di vigilanza.

La violazione di tali precetti comporta sanzioni di natura diversa:

- Per le strutture e gli studi autorizzati/accreditati, la mancata esposizione dell'informativa o del QR Code comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'**art. 12, comma 2-bis della L.R. n. 4/2003** (*l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 15.000,00, nonché la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della specifica attività di specialistica ambulatoriale, ovvero, nel caso di perdurante e reiterata violazione del suddetto obbligo, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento*)

- Per i professionisti non soggetti ad autorizzazione, la mancata esposizione della Comunicazione di Inizio Attività e/o dell'elenco delle attività svolte entro i termini previsti (30 giorni) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**art. 12, comma 2-ter della L.R. n. 4/2003** (*l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 5.000,00, nonché nel caso di perdurante e reiterata violazione del suddetto obbligo, l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla sospensione o cessazione dell'attività svolta*)

[Deliberazione 9 luglio 2026, n. 528](#)